



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE'

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.20 DEL 29/09/2017**

Approvazione variante non sostanziale n. 5 al Piano Regolatore Generale.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Straordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore diciotto e minuti zero, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. MODINA Daniele - Consigliere	Sì
4. PEROLINI Giulia - Consigliere	Sì
5. RIAL Dario - Consigliere	Sì
6. RIAL Oscar - Consigliere	Sì
7. SQUINOBAL Alice - Consigliere	Giust.
8. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Sì
9. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Giust.
10. VINCENT Pietro - Consigliere	Sì
11. WELF Pietro - Consigliere	Sì

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 9. Assenti giustificati n. 2. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario Ferruccio PARISIO. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ In data 04.08.2015 con delibera di Consiglio comunale del comune di Gressoney-La-Trinité n. 28 è stato approvato il Piano Regolatore Generale in vigore dal 1° settembre 2015;
- ✓ Per recenti sopravvenute esigenze l'Amministrazione comunale del Comune di Gressoney-La-Trinité intende effettuare una variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale;
- ✓ in data 10/07/2017 con deliberazione n. 11 il Consiglio adottava la variante non sostanziale n. 05 al P.R.G. inerente i seguenti aspetti:
 1. Sottozona FB11*: introdurre le destinazioni d'uso necessarie per consentire la realizzazione di un centro traumatologico, di locali commerciali, di attività turistico-ricettive da parte della società Monterosa spa; introdurre il comma 1 lettera b) dell'art. 8 (nuova costruzione) per le attività di cui all'art. 10, comma 13 (edificio a servizio dei maestri di sci);
 2. Altre sottozona di tipo F: rendere congruenti la tabella finale con le tabelle di zona, introdurre nella sottozona Fb1* il comma 1 lettera b) dell'art. 8 (possibilità di nuove costruzioni), aggiungere la lettera d punto 4 solo per la sottozona Fb5* (demolizione e ricostruzione fabbricato ad uso sportivo-ricreativo di Ejo);
 3. Coordinare le schede di sottozona con le tabelle finali per le sottozona Ba11* e Bc1*;
 4. Sottozona di tipo A con presenza di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 commi 8 e 9 lettera k): introdurre una norma che impedisce la trasformazione di attività commerciali e turistico-ricettive (limitatamente alle "aziende della ristorazione") in essere in abitazione secondaria, senza impedire la possibilità di reversibilità della trasformazione stessa;
 5. Sottozona Ba7*: introdurre il comma 1 lettera b) dell'art. 8 (nuova costruzione) per le attività di cui all'art. 10, comma 9, lettera g) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere; la variante è estesa a tutte le sottozona di tipo Ba che presentano il comma 1, lettera b) dell'art. 8 NTA;
 6. Ampliamento sottozona Ed4 e contestuale riduzione della Eg20 (con riferimento ai mappali n. 208 e n. 602);
- ✓ E' stato reso noto mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune in data 12 luglio 2017 con N. albo 326, l'adozione della variante non sostanziale n. 05 al P.R.G. relativamente ai punti sopra menzionati, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della l.r. 11/1998 e del deposito dei relativi atti presso la Segreteria del Comune per la libera visione per 45 giorni consecutivi e più precisamente da lunedì 17 luglio a giovedì 31 agosto 2017;
- ✓ Ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge Regionale 11/98 in data 12 luglio 2017 con protocollo n. 3222 è stata data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale (Gazzetta Matin, La Stampa (Aosta), La Vallée notizie);
- ✓ allo scadere del termine di pubblicazione, e più precisamente entro le ore 11,30 di giovedì 31 agosto 2017, è stata presentata una osservazione:
 - prot. 3983 del 31.08.2017 da parte della società Zeta srl rappresentata dall'amministratore unico, Rag. Remo De Prà, la quale proprietaria dei mappali del Foglio 10 n. 344,441 e 426 (questi ultimi due inclusi nella zona Fb11) fa presente che è *irragionevole limitare la destinazione commerciale unicamente al fabbricato interrato dismesso della precedente cabinovia Staffal Gabiet escludendo la possibilità di realizzare piccole attività commerciali in prossimità e al livello delle attuali stazioni funiviarie, dove si concentra un numero rilevante di persone. Già nelle nostre precedenti osservazioni al momento dell'adozione della variante del PRG si era evidenziato come la destinazione agricola dei terreni circostanti e frapposti tra le due stazioni funiviarie principali della località rappresentasse un'assurda compressione di un interesse generale e non solo di quello delle proprietà sacrificate. Approfittando di questa variante non sostanziale*

l'Amministrazione Comunale potrebbe attenuare quella scelta urbanistica ampliando la Zona Fb11 del 10% della sua superficie attuale comprendendovi una striscia del mappale 344, confinante con tutto il perimetro di ovest della Zona Fb11 e contestualmente concedere la relativa SUR urbanistica necessaria per edificazione fuori terra. Si deve inoltre considerare che nell'acquisto che la Società MONTEROSA SPA fece dei terreni inclusi nella zona Fb11 vi era la condizione dei venditori che le stazioni delle funivie, se dismesse, non fossero adibite ad attività commerciali. Quindi vi è rischio che MONTEROSA SPA non potrà realizzare le attività commerciali che sono previste nell'attuale variante non sostanziale, vanificandone la ragione per cui è stata proposta.

- ✓ con ns. nota prot. n. 3253 del 13/07/2017, si è richiesto alla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento territorio Ambiente – Pianificazione Territoriale, parere in merito;
- ✓ con nota, della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento territorio Ambiente – Pianificazione Territoriale, nostro protocollo n. 3868 del 23/08/2017, osserva, per quanto di competenza, quanto segue:
 - Punto 2 – Sottozona Fb1: preso atto del coordinamento della Tabella 1 con la Tabella 11, si osserva che la sottozona è pressoché interamente gravata dalle fasce Fa e Fb per terreni a rischio di inondazione, ad eccezione di piccole marginali porzioni, e pertanto, ai sensi della DGR 2039/2008, il proposto intervento di nuova costruzione (art. 8, comma 1, lett. B), punto 1) non risulta essere compatibile con la disciplina d'uso di dette fasce. Si chiede quindi lo stralcio della previsione di nuova edificazione, di cui al punto 1) dell'art. 8. Si propone infine di integrare la nota (2) della tabella 14 aggiungendo le seguenti parole “e degli elementi ammessi nelle rispettive tabelle di sottozona e compatibilmente con la disciplina degli ambiti inedificabili”;
 - Punto 4 – Zone A, Nota (II): la dicitura “presente in variante risulta essere vaga se non viene fatto esplicito riferimento a una specifica variante. Pertanto, se il riferimento è alla presente variante adottata, si chiede di sostituire le parole “presente variante” con le parole “variante n. 5/2017”.
- ✓ con nota del responsabile dell'Ufficio Tecnico del 13 settembre 2017 prot. 4193, con la quale richiede a questa Amministrazione di voler prendere in esame l'osservazione di seguito riportata discendente dalla necessità di integrazione di una carenza nella tabella 10 di cui al punto 1 della variante:
 - non è stato inserito il punto 1, lettera d), comma 1 nella colonna di cui all'art.8. Questa mancanza di fatto impedisce il cambio di destinazione d'uso dei locali esistenti verso i commi 8 e 9 dell'art.10, vanificando il proposito stesso del punto 1 della variante. Pertanto si richiede di modificare la tabella di cui al punto 1 nel modo seguente:

1. Sottozona Fb11*: introdurre le destinazioni d'uso necessarie per consentire la realizzazione di un centro traumatologico, di locali commerciali, di attività turistico-ricettive da parte della società Monterosa spa; introdurre il comma 1 lettera b) dell'art 8 (nuova costruzione) per le attività di cui all'art.10, comma 13 (edificio a servizio dei maestri di sci).

Art. 60 (Sottozona di tipo “F”)

tabella vigente:

TABELLA 10

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo turistico			
Sottozona: Fb11* Stafal			
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur

<i>art. 10</i>	<i>art. 8</i>	<i>art. 7</i>	
<i>commi</i> <i>13. Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, lettera a)</i>	<i>comma 1, lettere a) b) punti 2, 4</i>	<i>pdc scia</i>	<i>100%</i>

tabella modificata:

TABELLA 10

<i>Sistema insediativo tradizionale a sviluppo turistico</i>			
<i>Sottozona: Fb11* Stafal</i>			
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>interventi</i>	<i>strumenti attuativi</i>	<i>Sur</i>
<i>art. 10</i>	<i>art. 8</i>	<i>art. 7</i>	
<i>Commi</i> <i>8. Attività commerciali di interesse prevalentemente locale, lettere a) b)</i> <i>9. Attività turistiche e ricettive, lettera k)</i> <i>13. Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, lettera a)</i>	<i>comma 1, lettere a) b) punti 1(l), 2, 4 d) altri interventi punto 1</i>	<i>pdc scia</i>	<i>100 m2(l)</i>

(l) limitatamente a destinazioni d'uso di cui all'art.10 comma 13 (edificio a servizio dei maestri di sci)

Si precisa che tale modifica non incide sugli aspetti salienti né sulle procedure di approvazione della variante medesima.

Visto l'art. 16, rubricato "Procedure per la formazione, adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG", comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, che prevede che le varianti non sostanziali al P.R.G. vengano approvate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione;

Richiamati:

- ♦ il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";
- ♦ Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- ♦ Lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e s.m.i.;
- ♦ Il bilancio di previsione e il documento di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31/03/2017, divenuto esecutivo in data 03/04/2017;
- ♦ La deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 10/04/2017 di assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile ai fini di programmazione per il triennio 2017 – 2019;
- ♦ Il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 10.04.2017;
- ♦ Le determinazioni del Sindaco n. 34 del 16.04.2015 e n. 88 del 07/10/2015 di nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici;

- ♦ La legge regionale 06.04.1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;

Sentito il segretario comunale leggere le tre osservazioni sopra esposte, formulate dalla società Zeta srl, della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento territorio Ambiente – Pianificazione Territoriale e dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gressoney-La-trinité;

Ritenuto sussistere le motivazioni per procedere all’approvazione della variante non sostanziale n. 05 al P.R.G. relativamente agli aspetti descritti in premessa;

Atteso che:

il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, 54 e dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

d e l i b e r a

1. Di accogliere la prima parte dell’Osservazione della società Zeta srl, *“è irragionevole limitare la destinazione commerciale unicamente al fabbricato interrato dismesso della precedente cabinovia Staffal Gabiet escludendo la possibilità di realizzare piccole attività commerciali in prossimità e al livello delle attuali stazioni funiviarie, dove si concentra un numero rilevante di persone.”*, in accordo anche con quanto formulato al successivo punto 3;
2. Di respingere la seconda parte dell’Osservazione della società Zeta srl, *“Approfittando di questa variante non sostanziale l’Amministrazione Comunale potrebbe attenuare quella scelta urbanistica ampliando la Zona Fb11 del 10% della sua superficie attuale comprendendovi una striscia del mappale 344, confinante con tutto il perimetro di ovest della Zona Fb11 e contestualmente concedere la relativa SUR urbanistica necessaria per edificazione fuori terra. Si deve inoltre considerare che nell’acquisto che la Società MONTEROSA SPA fece dei terreni inclusi nella zona Fb11 vi era la condizione dei venditori che le stazioni delle funivie, se dismesse, non fossero adibite ad attività commerciali. Quindi vi è rischio che MONTEROSA SPA non potrà realizzare le attività commerciali che sono previste nell’attuale variante non sostanziale, vanificandone la ragione per cui è stata proposta”* in quanto il suo recepimento richiede una tempistica troppo elevata e pertanto se ne terrà conto in una successiva variante al P.R.G.C.;
3. Di accogliere in toto le Osservazioni formulate del responsabile dell’Ufficio Tecnico, anche se pervenute fuori termine, e provvedere alla modifica degli elaborati;
4. Di accogliere in toto le Osservazioni formulate della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento territorio Ambiente e provvedere alla modifica degli elaborati;
5. Di approvare la variante non sostanziale n. 05 al P.R.G. inerente i seguenti aspetti:
 - a) Sottozona FB11*: introdurre le destinazioni d’uso necessarie per consentire la realizzazione di un centro traumatologico, di locali commerciali, di attività turistico-ricettive da parte della società Monterosa spa; introdurre il comma 1 lettera b) dell’art. 8 (nuova costruzione) per le attività di cui all’art. 10, comma 13 (edificio a servizio dei maestri di sci);
 - b) Altre sottozone di tipo F: rendere congruenti la tabella finale con le tabelle di zona, introdurre nella sottozona Fb1* il comma 1 lettera b) dell’art. 8 (possibilità di nuove costruzioni), aggiungere la lettera d punto 4 solo per la sottozona Fb5* (demolizione e ricostruzione fabbricato ad uso sportivo-ricreativo di Ejo);
 - c) Coordinare le schede di sottozona con le tabelle finali per le sottozone Ba11* e Bc1*;
 - d) Sottozone di tipo A con presenza di destinazioni d’uso di cui all’art. 10 commi 8 e 9 lettera k): introdurre una norma che impedisce la trasformazione di attività commerciali e turistico-ricettive (limitatamente alle “aziende della ristorazione”) in essere in abitazione secondaria, senza impedire la possibilità di reversibilità della trasformazione stessa;

- e) Sottozona Ba7*: introdurre il comma 1 lettera b) dell'art. 8 (nuova costruzione) per le attività di cui all'art. 10, comma 9, lettera g) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere; la variante è estesa a tutte le sottozone di tipo Ba che presentano il comma 1, lettera b) dell'art. 8 NTA;
 - f) Ampliamento sottozona Ed4 e contestuale riduzione della Eg20 (con riferimento ai mappali n. 208 e n. 602) integrata con le decisioni riportate nei punti precedenti.
6. **Di dare atto** che sono allegati alla presente delibera per formare parte integrante e sostanziale i seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa – R – modificata ed integrata a seguito delle decisioni assunte nei punti precedenti
 - Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) modificate e coordinate a seguito delle decisioni assunte nei punti precedenti.
7. **Di dare atto** che la TAV P4b1 scala 1:5000 "Cartografia della zonizzazione dei servizi e della viabilità del P.R.G." viene modificata con ampliamento della sottozona Ed4 e contestuale riduzione della Eg20 come risulta documentato nella pag. 22 della sopra indicata Relazione Illustrativa – R -.
8. **Di pubblicare**, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la presente sul Bollettino Ufficiale della regione per l'assunzione dell'efficacia della medesima.
9. **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 06 aprile 1998, n. 11, la presente con i relativi atti alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Ferruccio PARISIO)

- ☐ Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, punto B3 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- ☐ Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettera a) /b) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(PARISIO Ferruccio)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- ☐ È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/10/2017

Gressoney-La-Trinité, lì 10/10/2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Ferruccio PARISIO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney -La-Trinite', lì 10/10/2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Ferruccio PARISIO)

IL